Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 13 gennaio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989.

Approvazione dei nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 1444, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una generale sistemazione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, per adeguarli alle nuove esigenze dei servizi;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati i nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile di cui agli allegati *A* e *B* al presente decreto.

Art. 2.

Restano ferme le norme contenute nel R. decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 1444, circa il graduale aumento dei posti nei ruoli predetti da effettuarsi in conseguenza dell'eliminazione del personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie.

Nulla è innovato, altresì, a quanto disposto con l'art. 5 del predetto decreto Reale circa il riassorbimento, in ragione della metà delle vacanze, dei soprannumeri già esistenti o che si verificheranno durante il periodo di un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regio decreto anzicitato nei vari gradi dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile in conseguenza di richiami dalla posizione di fuori ruolo.

Art. 3.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto l'anzianità di grado richiesta per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile di cui agli allegati *A* e *B* al presente decreto, è ridotta alla metà.

La disposizione di cui al precedente comma non può applicarsi più di una volta a favore dello stesso funzionario.

Ai fini della determinazione dei posti conferibili in base all'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ed all'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, si prescinde da quelli conferiti in applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, ai funzionari trasferiti nel ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici da quello di altre Amministrazioni in dipendenza dell'unificazione dei servizi edilizi stabilita col R. decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti vacanti nel grado 9° del ruolo degli ingegneri di cui all'allegato *B* saranno conferiti ai funzionari del grado 10° del medesimo ruolo in ragione di un terzo per merito comparativo e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito.

Art. 5.

La promozione dal grado 10° al grado 9° per il posto di cassiere, di cui all'allegato *A* al presente decreto, viene conferita, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di permanenza nel grado 10° non inferiore a 12 anni.

Art. 6.

Con decreto Reale da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno dettate le norme per il reclutamento del personale dei marconisti del Corpo Reale del genio civile di cui all'allegato *B* al presente decreto e per le promozioni nei diversi gradi del ruolo medesimo.

Art. 7.

Il personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici collocato a disposizione del Ministero degli affari esteri (Sottosegretariato per gli affari albanesi) per l'esecuzione delle opere pubbliche in Albania, sarà collocato fuori ruolo, con le garanzie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, fino al numero massimo indicato pei diversi gruppi e gradi dall'allegato *C* al presente decreto.

Il personale eventualmente messo a disposizione del Ministero degli affari esteri in eccedenza al numero massimo suindicato sarà collocato nella posizione di comando ai sensi del l'art. 9 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 29. — MANCINI

ALLEGATO *A*

Ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici

Carriera amministrativa - Gruppo A

Grado	Qualifica	Numero dei posti
4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	8
6°	Direttori capi divisione e Ispettori capi	22
7°	Capi sezione	36
8°	Consiglieri	32
9°	Primi segretari	57
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	58
	Totale	217

Gruppo B

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9° e 10°	Cassiere	1

Personale d'ordine - Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	10
10°	Primi archivisti	28
11°	Archivisti	48
12°	Applicati	88
13°	Alunni d'ordine	19
14°	Assistente alla vigilanza	1
	Totale	194

Personale subalterno degli agenti tecnici

Qualifica	Numero dei posti
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	2
Totale	3

Personale subalterno

Qualifica	Numero dei posti
Commessi capi	1
Primi commessi	4
Commessi e uscieri capi	31
Uscieri	31
Inservienti	18
Totale	85

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO *B*

Ruoli organici del personale del Corpo Reale del genio civile

Personale degli ingegneri - Gruppo A

Grado	Qualifica	Numero dei posti
3°	Presidente del Consiglio superiore dei LL. PP.	1
4°	Presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei LL. PP.	4
5°	Ispettori superiori	28
6°	Ingegneri capi	106
7°	Primi ingegneri di sezione	86
8°	Ingegneri principali di sezione	102
9°	Ingegneri principali	177
10°	Ingegneri	179
	Totale	683

Personale dei geometri - Gruppo B

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Geometri capi	180 (*a*)
9°	Geometri principali	317 (*b*)
10° e 11°	Geometri e geometri aggiunti	340
	Totale	837

(*a*) Di cui 6 posti riservati ai Ragionieri geometri capi e principali provenienti dal Genio militare ai sensi dei Regi decreti 16 maggio 1926-IV, n. 864, 26 luglio 1929-VII, n. 1449, e 23 giugno 1930-VIII, n. 1042.

(*b*) Di cui 7 posti riservati ai Primi ragionieri geometri provenienti dal Genio militare ai sensi delle disposizioni richiamate nella nota precedente.

Personale dei ragionieri - Gruppo B

Grado	Qualifica	Numero dei posti
8°	Ragionieri capi	26
9°	Ragionieri principali	45
10° e 11°	Ragionieri e Vice ragionieri	52
	Totale	123

Personale dei disegnatori - Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Disegnatori principali	20
10°	Primi disegnatori	50
11°	Disegnatori	66
12°	Disegnatori aggiunti	24
	Totale	160

Personale degli assistenti - Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Assistenti principali	28
10°	Primi assistenti	94 (*a*)
11°	Assistenti	150 (*b*)
12°	Assistenti aggiunti	267
13°	Aiuto assistenti	52
	Totale	591

(*a*) Di cui 10 posti riservati ai primi assistenti provenienti dal Genio militare ai sensi dei Regi decreti 16 maggio 1926-IV, n. 864, 26 luglio 1929-VII, n. 1449 e 23 giugno 1930-VIII, n. 1042.

(*b*) Di cui 2 posti riservati agli assistenti provenienti dal Genio militare ai sensi delle disposizioni richiamate nella nota precedente.

Personale dei marconisti - Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Marconisti principali	2
10°	Primi marconisti	4
11°	Marconisti	4
12°	Marconisti aggiunti	3
13°	Allievi marconisti	2
	Totale	15

Personale d'ordine - Gruppo C

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	17
10°	Primi archivisti	50
11°	Archivisti	82
12°	Applicati	145
13°	Alunni d'ordine	34
	Totale	328

Personale subalterno

Qualifica	Numero dei posti
Uscieri capi	80
Uscieri	80
Inservienti	42
Totale	202

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO C

Contingente del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici a disposizione del Ministero degli affari esteri - Sottosegretariato per gli affari albanesi - che può essere collocato nella posizione di fuori ruolo.

Gruppo	Gradi	Posti	Totale
Gruppo *A*	Grado 5°	2	16
	Gradi 6° e 7°	4	
	Gradi 8°, 9° e 10°	10	
Gruppo *B*	Gradi 8° e 9°	5	18
	Gradi 10° e 11°	13	
Gruppo *C*	Gradi 9° e 10°	12	26
	Gradi 11°, 12° e 13°	14	
	Totale generale		60

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII, n. 1990.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « B. Mussolini » di Addis Abeba.

N. 1990. R. decreto 7 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Africa Italiana, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « B. Mussolini » di Addis Abeba, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 28 settembre 1939-XVII, n. 1991.

Sostituzione dello statuto organico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari dell'Azienda Carboni Italiani.

N. 1991. R. decreto 28 settembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene sostituito lo statuto organico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari dell'Azienda Carboni Italiani approvato con R. decreto 27 ottobre 1937.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 1992.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Coniugi Milon e Coniugi Borgogna », in Prarolo (Vercelli).

N. 1992. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Coniugi Milon e Coniugi Borgogna », con sede in Prarolo (Vercelli), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 dicembre 1939-XVIII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Filippo Magawly e riconoscimento della qualità medesima al fascista Franco Bogazzi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Filippo Magawly quale segretario federale di Parma;

Visto il proprio decreto recante la data 31 dicembre 1939-XVIII col quale il fascista Filippo Magawly cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Parma e viene nominato, in sua vece, il fascista Franco Bogazzi;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Filippo Magawly decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Franco

Bogazzi segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento di Parma e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 31 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(131)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 dicembre 1939-XVIII.

Esami di idoneità per l'insegnamento del latino nei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli Istituti tecnici e magistrali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747, riguardante il passaggio di insegnanti dalle scuole di avviamento professionale ad altri istituti di istruzione media e viceversa, e in particolar modo il suo art. 4;

Ordina:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di idoneità per l'insegnamento del latino per i professori di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale i quali aspirino ad ottenere il passaggio alla cattedra di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali.

Da tali esami sono dispensati coloro che siano stati insegnanti di ruolo in cattedre di ginnasi inferiori o dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali e coloro che per tali cattedre siano riusciti vincitori in un concorso per esame e abbiano conseguito l'abilitazione in base al regolamento 4 settembre 1924-II, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926-V, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930-VIII, n. 485, o al R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 369.

Art. 2.

Per partecipare ai predetti esami non è dovuto il pagamento di alcuna tassa. Non vi è limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione scritte su carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi scuole medie - entro 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero possono presentare entro il termine anzidetto la sola domanda salvo l'obbligo di produrre i documenti prescritti non oltre il termine di 30 giorni da quello fissato per la presentazione dei documenti.

Dovranno esservi indicati con precisione il cognome, nome e paternità del candidato e il luogo ove esso intende che gli sia fatta ogni eventuale comunicazione relativa allo esame.

Gli interessati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero - Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi scuole medie - qualunque cambiamento di domicilio o di residenza; altrimenti il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) il certificato rilasciato dall'autorità scolastica, comprovante che il candidato è insegnante di ruolo di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista;

2) il titolo di abilitazione richiesto dagli attuali ordinamenti scolastici, giusto l'art. 1 del R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747, e cioè:

il diploma di laurea in lettere, conseguita entro il 31 dicembre 1924-III, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV, ovvero:

il diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto di cui sopra, conseguito entro il 31 dicembre 1925-IV.

Sono esclusi dagli esami i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 3 o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti; o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui all'art. 3. La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo del Ministero.

Art. 4.

Il Ministero decide dell'ammissione agli esami o della esclusione dei medesimi.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso è solo ammesso ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alla prova scritta che avrà luogo in Roma nel giorno 10 maggio 1940-XVIII senza attendere alcun speciale preavviso o invito da parte del Ministero.

Art. 5.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino, della durata di sei ore dalla dettatura del tema, e in una prova orale secondo i programmi approvati col R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 1489 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1932-XI, n. 275) per coloro che aspirino a passare alle cattedre nei corsi inferiori dei ginnasi e nei corsi inferiori degli istituti magistrali o, secondo i programmi approvati con R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1934-XII, n. 176) per coloro che aspirino a passare alle cattedre nei corsi inferiori degli istituti tecnici.

Art. 6.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Le prove, scritta ed orale avranno inizio alle ore 8.

I candidati ammessi alla prova orale saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni.

Art. 7.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, il libretto ferroviario o la carta di identità o la

tessera postale di riconoscimento personale, oppure, in difetto di tali documenti, la propria fotografia munita della firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

Art. 8.

La Commissione dispone 10 punti, da assegnare in seguito al giudizio complessivo sulle prove scritta ed orale.

Art. 9.

Saranno dichiarati idonei al passaggio alle cattedre di lingua italiana, latina, storia e geografia nei ginnasi inferiori o nei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, i candidati che avranno conseguito una votazione complessiva di almeno sei decimi. La graduatoria degli idonei sarà compilata per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato per le prove di esame. Nel caso di parità di merito, sarà tenuto conto dei criteri di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Il passaggio alle cattedre nei ginnasi inferiori o nei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali avrà luogo a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747.

Art. 11.

Per la composizione della Commissione esaminatrice, lo svolgimento e la valutazione delle prove e per quant'altro occorre per l'esecuzione di questa ordinanza e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi, si applica il regolamento 9 dicembre 1926-V, n. 2480, in quanto non contrasti con le disposizioni di cui al R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747.

Roma, addì 28 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: Bottai

(120)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1939-XVII.

Variazioni alla circoscrizione finanziaria dei comuni di Monterchi (Arezzo) e di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 3 gennaio 1939, n. 56, con la quale il comune di Monterchi è stato distaccato dalla provincia di Perugia ed aggregato a quella di Arezzo;

Vista la legge 3 gennaio 1939, n. 57, con la quale il comune di Rocchetta Sant'Antonio è stato distaccato dalla provincia di Avellino ed aggregato a quella di Foggia;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937 al n. 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la nuova tabella delle circoscrizioni degli Uffici distrettuali delle imposte e degli uffici del registro;

Visto l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Monterchi (Arezzo) è staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte e dell'Ufficio del registro di Città di Castello (Perugia) ed aggregato a quella degli Uffici delle imposte e del registro di Sansepolcro (Arezzo).

Art. 2.

Il comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) è distaccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte e dell'Ufficio del registro di Lacedonia (Avellino) ed aggregato — rispettivamente — a quella dell'Ufficio delle imposte dirette di Foggia ed a quella dell'Ufficio del registro di Ascoli Satriano.

Roma, addì 2 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(119)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 23 novembre 1939-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Miguel Rioseco Espinosa, console del Cile a Genova.

(99)

In data 23 novembre 1939-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Filippo Filocamo, vice console di Grecia a Reggio Calabria.

(100)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Vittoria » con sede in Manfredonia, costituita per rogito notaio Francesco Nifro il 2 marzo 1932, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni.

(125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 26 novembre 1939-XVIII relativo alla trasformazione in enti morali di alcuni Consorzi agrari e alla loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Udine, pubblicato a pag. 5509 della *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1939, n. 279, ai nn. 8 e 11 dell'art. 1, ove è detto, rispettivamente, « Circolo agrario cooperativo di Pordenone » e « Circolo agrario cooperativo di S. Vito al Tagliamento » deve leggersi, pure rispettivamente, « Circolo agricolo cooperativo di Pordenone » e « Circolo agricolo di S. Vito al Tagliamento ».

(127)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18367 del 1° dicembre 1939-XVIII, Levi Mario e Levi Maria in Piussi, residenti ad Udine, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello di « Livi » a termini dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(137)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nel decreto Ministeriale 11 luglio 1939-XVII, che approva i moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1939, alle pagine 32 e 33 nei moduli H (registro delle pubblicazioni di matrimonio Parte II Serie A) riportati nella metà inferiore delle pagine stesse, all'ottava riga, dopo lo spazio bianco successivo alle parole « mese di . . . . . » vanno aggiunte, come nel testo originale, le parole: « . . . . . . il sottoscritto ufficiale dello stato civile del Comune di . . . . . . », le quali si trovano esattamente riprodotte nella metà superiore delle pagine anzidette.

(136)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 5

dell'8 gennaio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,87
Francia (Franco)	44,15
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,41
Belgio (Belgas)	3,3165
Canada (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,76
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,55
Portogallo (Scudo)	0,7202
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	72,725
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	50,10
Rendita 5 % (1935)	93,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,30
Id. Id. 5 % (1936)	94,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,675
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,80
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,325
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,425

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Viggiano (Potenza) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Viggiano (Potenza) — ex Monte frumentario — non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Viggiano (Potenza) — ex Monte frumentario — è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — Istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(112)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Collecorvino (Pescara) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Collecorvino (Pescara) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Collecorvino (Pescara) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — Istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(113)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Graduatoria generale del concorso a 15 posti di vice coadiutore in prova (gruppo B) nel ruolo di segreteria

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1938-XVI, col quale fu indetto un concorso per esami a 15 posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1939-XVII, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento di esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 15 posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo *B*) indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1938-XVI:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma dei voti
1	Mancini Alberto	9.867	8.20	18.067
2	Perone Ettore (ex comb. 1915-18)	8.833	7.30	16.133
3	De Silva Mario	8.333	7.28	15.613
4	Anselmi Vincenzo (antemarcia)	8.083	7.50	15.583
5	Fioravanti Leonardo	8.133	7.44	15.573
6	Sartori Alessandro	8.667	6.78	15.447
7	Monetti Antonino	7.433	7.92	15.353
8	Brasiello Attilio	8.333	7.01	15.343
9	Agosteo Aldo	8.567	6.70	15.267
10	Chillemi Concetto Guglielmo	7.000	8.25	15.25
11	Bleiner Armando	7.000	8.22	15.22
12	Palladino Remo	7.000	8.20	15.20
13	Palmiero Pierino	8.033	7.16	15.193
14	Lorenzatti Vitalini Danilo	7.567	7.60	15.167
15	Raia Calogero	7.20	7.78	14.98
16	Terranova Corrado	7.75	7.20	14.95
17	Torre Domenico	7.733	7.21	14.943
18	Bacci Renato	7.833	7.10	14.933
19	Ventimiglia Antonio	7.017	7.80	14.817
20	Montanaro Ennio	7.217	7.48	14.697
21	Assorati Mario	7.833	6.80	14.633
22	Manzo Mario	7.417	7.15	14.567
23	Bavaresco Italo	7.00	7.50	14.50
24	Jori Alberto	7.80	6.65	14.45
25	Ravel Giulio	7.70	6.74	14.44
26	Bencivenga Ferdinado (antemarcia)	8.167	6.25	14.417
27	Ragusa Vittorio	7.267	7.14	14.407
28	Sarti Giuseppe	7.167	7.19	14.357
29	Cannatà Domenico	7.00	7.22	14.22
30	Pedrazzoli Wilfredo (antemarcia)	7.133	7.08	14.213
31	Fontana Carlo	7.00	7.20	14.20
32	Cecchin Antonio (comb. Spagna)	7.00	7.10	14.10
33	Bossi Virgilio (orfano di guerra)	7.517	6.55	14.067
34	Pizzini Ivanoe	7.85	6.20	14.05
35	Solano Vincenzo	7.95	6.05	14.00
36	Scrivanti Giovanni	7.50	6.20	13.70
37	Curiale Empedocle	7.333	6.34	13.673
38	Strada Federico	7.067	6.58	13.647
39	Brugnoli Giovanni	7.25	6.35	13.60
40	Muziarelli Luigi	7.00	6.55	13.55
41	Sappia Roberto	7.00	6.54	13.54
42	Lombardo Pietro	7.00	6.50	13.50
43	Tassara Orazio	7.05	6.40	13.45
44	Varriale Vincenzo	7.40	6.02	13.42
45	Cottone Bartolomeo	7.00	6.38	13.38
46	Moresco Antonio	7.00	6.00	13.00

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Mancini Alberto.
2. Perone Ettore (ex comb. 1915-18).
3. De Silva Mario.
4. Anselmi Vincenzo (antemarcia).
5. Fioravanti Leonardo.
6. Sartori Alessandro.
7. Monetti Antonino.
8. Brasiello Attilio.
9. Agosteo Aldo.
10. Chillemi Concetto Guglielmo.
11. Bleiner Armando.
12. Bencivenga Ferdinado (antemarcia).
13. Pedrazzoli Wilfredo (antemarcia)
14. Cecchin Antonio (ex comb. Spagna)
15. Bossi Virgilio (orfano di guerra).

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Palladino Remo.
2. Palmiero Pierino.
3. Lorenzatti Vitalini Danilo.
4. Raia Calogero
5. Terranova Corrado.
6. Torre Domenico.
7. Bacci Renato
8. Ventimiglia Antonio.
9. Montanaro Ennio.
10. Assorati Mario.
11. Manzo Mario.
12. Bavaresco Italo.
13. Jori Alberto.
14. Ravel Giulio.
15. Ragusa Vittorio.
16. Sarti Giuseppe.
17. Cannatà Domenico.
18. Fontana Carlo.
19. Pizzini Ivanoe.
20. Solano Vincenzo.
21. Scrivanti Giovanni.
22. Curiale Empedocle.
23. Strada Federico.
24. Brugnoli Giovanni.
25. Muziarelli Luigi.
26. Sappia Roberto.
27. Lombardo Pietro.
28. Tassara Orazio.
29. Varriale Vincenzo.
30. Cottone Bartolomeo.
31. Moresco Antonio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: PAVOLINI

(141)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.